

# I dividendi deliberati entro il 31/12/2022 seguono la vecchia tassazione

di [Danilo Sciuto](#)

Publicato il 13 Dicembre 2022

Facciamo il punto sul **regime di tassazione dei dividendi** maturati sino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2017**: se la **distribuzione** verrà **deliberata entro il 31 dicembre 2022** si applicherà il **regime transitorio**.

Nel caso in cui un **socio di società** abbia una **partecipazione qualificata**, il relativo **dividendo** va **assoggettato a ritenuta a titolo di imposta del 26%** dal **1° gennaio 2018**.

In altre parole, **la riforma del regime dei dividendi** operata dalla Legge 205/2017, **ha parificato il trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate**, posto che anche prima i dividendi da possesso di partecipazioni non qualificate erano assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta.



E' stata altresì prevista (art. 1 comma 1006 della L. n. 205/2017) una disciplina transitoria, al fine di conservare il vecchio trattamento agli utili maturati sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Pertanto, ancorchè distribuiti dal 2018, gli utili "*targati*" fino al 2017 non verranno assoggettati alla ritenuta secca (se relativi a partecipazioni qualificate), e ciò fino alle distribuzioni deliberate fino al 31 dicembre 2022; concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione).

## Il Fisco interpreta suo modo l'applicazione della tassazione dei dividendi

La chiarezza della norma, che parla di utili deliberati entro tale data, e non già di utili pagati entro la stessa, era stata in un primo momento messa in dubbio, complice la solita interpretazione dell'agenzia delle entrate, ancora una volta ispirata non già a criteri giuridici, ma ai criteri di cassa, a ulteriore dimostrazione di quanto la matematica aveva già evidenziato, ossia della maggiore onerosità della tassazione secca del 26% rispetto al regime previgente della parziale concorrenza alla formazione del reddito, tassato in base alle aliquote irpef ordinarie.

Ci si riferisce, puntualmente, alla infondata risposta a [interpello del 16 settembre 2022 n. 454](#) - [già commentato qui](#).

Finalmente, anche l'Agenzia si è ravveduta, e con il [principio di diritto n. 3/2022](#), recentemente pubblicato, ha ammesso che **i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni deliberate entro la fine del 2022.**

E' indifferente, dunque, che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva al 31/12/2022.

### Attenzione alla partecipazione qualificata

Ricordiamo inoltre che, come correttamente affermato dalla C.M. n. 165/98 (§ 4.8), la verifica sulla tipologia di partecipazione (qualificata o non) deve essere effettuata al momento in cui vengono riscossi i dividendi, e non, ad esempio, dalla percentuale detenuta al momento della delibera di distribuzione.

*NDR. [Tassazione Dividendi: regime transitorio e presunzione di prioritaria distribuzione degli utili](#)*

*A cura di Danilo Sciuto*

Martedì 13 dicembre 2022